Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 settembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 577.
Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Carlo Borromeo e di S. Michele, in Prignano sulla Secchia . . . . Pag. 8147

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.
Nuova tariffa di vendita al pubblico dei sali alimentari. Pag. 8147

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Giacomelli S.r.l., in Capannori Pag. 8148

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio . . . . Pag. 8148

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari. Pag. 8148

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni, in Frascati . . . Pag. 8149

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8149

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.
Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Genova . . . . . . Pag. 8149

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.
Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma . . . . . . Pag. 8150

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8150

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.
Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Firenze . . . . Pag. 8151

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8151

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8151

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8152

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a ventinove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma . . . . . Pag. 8152

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8153

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8153

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a ventinove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Genova . . . . . . Pag. 8153

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . . . Pag. 8154

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a ventinove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Firenze . . . . Pag. 8154

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8155

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia . Pag. 8155

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di San Martino Buon Albergo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . Pag. 8155

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 8156

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sar gomma, in Napoli . . Pag. 8156

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, in Anagni . . . . . Pag. 8156

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1980.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma . . . . Pag. 8157

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1980.
Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa . . . . Pag. 8157

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1980.
Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere . . . . Pag. 8158

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1980.
Norme concernenti il finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine . . Pag. 8158

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1980.
Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero . . . . Pag. 8159

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 8159

Vacanza della cattedra di filosofia della politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli. (Rettifica) . . . . Pag. 8159

CONCORSI ED ESAMI

Ministero per i beni culturali e ambientali: Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di geologo nel ruolo degli esperti della carriera direttiva . . Pag. 8160

Ministero delle finanze:

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di consigliere della carriera direttiva nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei *giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285*, e successive modificazioni e integrazioni . . . Pag. 8163

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di assistente e disegnatore della carriera esecutiva tecnica dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni . . . . . Pag. 8163

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di segretario della carriera di concetto nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni . . . Pag. 8163

Diario della prova pratica dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di commesso della carriera ausiliaria nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni . . . Pag. 8164

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di geometra della carriera di concetto tecnica dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni . . . . Pag. 8164

Diario della prova pratica dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di operaio comune della carriera di operaio nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, *dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285*, e successive modificazioni e integrazioni . . . Pag. 8164

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico della carriera esecutiva nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni . . . Pag. 8164

Ospedale civile di Lamezia Terme: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di neurologia. Pag. 8164

Ospedali riuniti di Verbania: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8164

Ospedale pneumotisiologico « Madonna dei cieli » di Catanzaro: Concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 8164

Ospedali di Siena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8164

Ospedale « S. Maria della scaletta » di Imola: Concorso ad un posto di aiuto di urologia . . . . . Pag. 8165

Ospedale degli infermi « S. Maria della misericordia » di Cortona: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . Pag. 8165

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8165

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Aumento del numero dei posti del concorso ad assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . . . Pag. 8165

Ospedale civile di Avellino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8165

Istituti ospedalieri di Mantova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8165

Arcispedale « S. Maria nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 8165

Ospedale di Milazzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 8166

Ospedale civile « S. Croce » di Arpino: Concorso ad un posto di assistente di anestesia . . . . Pag. 8166

Ospedale « S. Francesco di Paola » di Pescopagano: Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia . . . . Pag. 8166

Ospedale « A.G.P. » di Teano: Concorso ad un posto di assistente radiologo . . . . Pag. 8166

Ospedale di Campi Salentina: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . . . Pag. 8166

Ospedale « S. Spirito » di Casale Monferrato: Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive . . . . Pag. 8166

Ospedali ed istituti riuniti di Teramo: Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia . . . . . Pag. 8166

Ospedali di Ostiglia, Poggio Rusco, Quistello e Sermide: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale. Pag. 8166

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1980, n. **15**.
Proroga dei termini fissati dalla legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, recante provvidenze in materia edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 Pag. 8167

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1980, n. **16**.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, recante disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi automobilistici di interesse regionale . . . . . Pag. 8167

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1980, n. **17**.
Istituzione del difensore civico . . . . . . Pag. 8167

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 29 SETTEMBRE 1980:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1980, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8899)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **577**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Carlo Borromeo e di S. Michele, in Prignano sulla Secchia.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 15 novembre 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, dell'unione *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Carlo Borromeo, in frazione Pescarola del comune di Prignano sulla Secchia (Modena), e di S. Michele, in frazione Montebaranzone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 371

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.
Nuova tariffa di vendita al pubblico dei sali alimentari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1980, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 154, concernente la tariffa di vendita dei sali destinati all'alimentazione;

Visti il decreto-legge 3 luglio 1980, con il quale, tra l'altro, l'aliquota del 6 % dell'imposta sul valore aggiunto è stata elevata all'8 % ed il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503;

Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento dell'assetto tariffario dei sali alimentari, in relazione alla nuova misura dell'IVA;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e confermata la convenienza di continuare a comprendere l'IVA nel prezzo di vendita al pubblico dei sali comune, macinato, integrale, scelto, raffinato e candor, smerciati al dettaglio dalle rivendite generi di monopolio;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono confermati nei seguenti importi:

sale comune marino in sacchi di politene da kg 50 . . .	L. 10.000	per quintale
sale macinato in sacchi di politene da kg 50	» 12.000	»
sale marino integrale in sacchetti da kg 1	» 20.000	»

sale marino scelto in pacchetti da kg 1 e 0,500	L. 20.000 per quintale
sale raffinato in pacchetti da kg 1 e 0,500	» 20.000 »
sale candor in pacchetti da kg 1 e 0,500	» 25.000 »

Art. 2.

Nei prezzi di vendita di cui sopra è compresa l'IVA rispettivamente di L. 741, 889, 1.481, 1.481, 1.481, 1.852, che continuerà ad essere riscossa e versata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto dal 3 luglio 1980.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 257

(8882)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Giacomelli S.r.l., in Capannori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Giacomelli S.r.l. di Capannori (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Giacomelli S.r.l. di Capannori (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1979 al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8822)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979, 21 gennaio 1980, 20 marzo 1980 e 14 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1979 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8819)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 6 aprile 1979, 9 ottobre 1979, 30 gennaio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei la-

voratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8820)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni, in Frascati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Mennuni di Frascati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni di Frascati, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1980 al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8823)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 29 giugno 1979, 14 novembre 1979, 4 gennaio 1980 e 25 luglio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8797)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979, 29 ottobre 1979, 14 dicembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Genova, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8805)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 28 giugno 1979, 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8804)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 20 luglio 1979, 1° dicembre 1979, 16 aprile 1980 e 17 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 26 gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8793)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali, 9 agosto 1978, 12 dicembre 1979, 13 dicembre 1979, 14 dicembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Firenze, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8795)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 16 gennaio 1979, 5 marzo 1979, 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 11 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8808)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 aprile 1980, 16 aprile

1980 e 17 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8810)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 20 luglio 1979, 1° dicembre 1979, 16 aprile 1980, 17 aprile 1980 e 17 settembre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 26 gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8794)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a ventinove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 28 giugno 1979, 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980, 26 luglio 1980 e 17 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8803)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 28 dicembre 1978, 29 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 20 luglio 1979, 3 dicembre 1979, 16 aprile 1980 e 17 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8809)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8807)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a ventinove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979, 29 ottobre 1979, 14 dicembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980, 26 luglio 1980 e 17 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Genova è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8806)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8801)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a ventinove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 12 dicembre 1979, 13 dicembre 1979, 14 dicembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980, 26 luglio 1980 e 17 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Firenze, è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8796)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 dicembre 1979, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8802)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti, comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979, 20 ottobre 1979, 14 dicembre 1979, 15 dicembre 1979, 17 aprile 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8799)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di San Martino Buon Albergo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 30 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 17 ottobre 1979, 15 dicembre 1979 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di San Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8800)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 29 giugno 1979, 14 novembre 1979, 4 gennaio 1980, 25 luglio 1980 e 17 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8798)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sar gomma, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sar gomma di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sar gomma di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8840)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meridalma, con sede in Anagni (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, con sede in Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8920)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1979, 3 gennaio 1980, 3 aprile 1980, 5 maggio 1980 e 6 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8919)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1980.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successivamente modificato, per ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 in data 6 dicembre 1979;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 29 settembre 1980 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 15% al 16,5%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 7%. Resta altresì invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 29 settembre 1980 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 15% al 16,5%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno ad essere applicate secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3% in aggiunta al

tasso base; la maggiorazione sarà del 2% e dell'1% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8969)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1980.

Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1978, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77, già modificato con decreto ministeriale del 16 novembre 1978, riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, è ulteriormente modificato come segue:

Il termine di utilizzo di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, è fissato al decimo giorno successivo a quello di accreditamento delle valute nei conti previsti allo art. 1 dello stesso decreto-legge, sia di diretta acquisizione, sia rivenienti da conversioni in lire di conto estero, come pure delle valute acquistate contro lire, a pronti o a termine, per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare.

Art. 2.

Il precedente articolo non si applica ai conti in valuta estera già aperti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, ed ancora in termini di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

E' abrogato il decreto ministeriale 16 novembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1978, n. 323) riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 settembre 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8971)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1980.

Norme concernenti il finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decretto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica all'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, numero 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1980, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Le esportazioni in definitiva fatturate in valuta estera, per un controvalore non inferiore a cinquemilioni, con pagamento in tutto o in parte posticipato fino a centoventi giorni dalla data dell'operazione doganale, sono assoggettate all'obbligo dell'accensione, a nome dello

esportatore di un finanziamento in valuta da parte di banca italiana, pari al 50% della quota di pagamento posticipato. Detto finanziamento dovrà essere estinto con la valuta introitata dall'estero.

Art. 2.

Le modalità relative all'accensione ed alla estinzione del finanziamento in valuta di cui all'articolo precedente saranno precisate con disposizioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 settembre 1980

Il Ministro: MANCA

(8972)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1980.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1978, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 7 agosto 1978, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, è sostituito dal seguente:

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo, salvo deroghe che potranno essere disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi a non residenti, non oltre la scadenza del termine di adempimento e comunque:

se in via posticipata, non oltre centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data della esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata, non prima dei trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazione di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti, non prima della scadenza del termine di adempimento e comunque:

se in via posticipata non oltre trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata, non prima di centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

c) nei casi diversi da quelli sopraindicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 settembre 1980

Il Ministro: MANCA

(8973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
diritto pubblico dell'economia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
psicologia (convenzionata).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8926)

Vacanza della cattedra di filosofia della politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli (Rettifica).

L'avviso di vacanza della cattedra di «*fisiologia* della politica», presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980, pag. 8098, è rettificato in «*filosofia* della politica».

(8970)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di geologo nel ruolo degli esperti della carriera direttiva

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali è stato autorizzato a bandire concorsi pubblici nell'anno 1979;

Accertato che nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, di cui alla tabella I, 7, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso ad un posto di geologo in prova;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di geologo in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Il vincitore del concorso sarà assegnato all'Istituto centrale del restauro.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in scienze geologiche o in ingegneria mineraria.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purchè complessivamente non siano superati i quaranta anni di età.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente, una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento ai titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento concernente i principi fondamentali di una o più tra le seguenti discipline: mineralogia, petrografia, geochimica, geologia generale, geotecnica; ovvero le caratteristiche geolitologiche e i processi di deterioramento dei materiali lapidei impiegati in architettura e scultura;

2) soluzione di quesiti relativi a uno o più tra i seguenti argomenti:

a) metodi di riconoscimento dei materiali lapidei;

b) fattori di deterioramento dei materiali lapidei;

c) metodi di controllo delle caratteristiche tecniche dei materiali lapidei;

d) elaborazione statistica di dati sperimentali.

Colloquio:

1) discussione dell'elaborato e colloquio sugli argomenti specificati nel programma delle prove scritte;

2) lettura e traduzione, ad apertura di libro e senza alcun sussidio, di un testo tecnico in inglese, francese o tedesco, a scelta del candidato;

3) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

I candidati riceveranno comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della Difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli

appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali; certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

23) partecipanti ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, contenente provvedimenti per l'occupazione giovanile, modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479: certificato dell'amministrazione attestante il servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente articolo 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *i)* del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina del vincitore ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina del vincitore del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

Il vincitore del concorso è nominato geologo in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Qualora il vincitore senza giustificato motivo non assuma servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1980
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 230

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . . il . . . ., residente in . . . . (provincia di . .), via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, ad un posto di geologo in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università degli studi di . il . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma (3) .
(autenticazione della firma)

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8732)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di consigliere della carriera direttiva nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di consigliere della carriera direttiva nei ruoli dell'amministrazione finanziaria — indetto, fra gli altri, con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980 — avrà luogo il 17 ottobre 1980 alle ore otto a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Di quanto sopra verrà data ai candidati individuale comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.

(8928)

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di assistente e disegnatore della carriera esecutiva tecnica dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di assistente e disegnatore della carriera esecutiva tecnica dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali — indetto, fra gli altri, con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980 — avrà luogo il 18 ottobre 1980 alle ore otto a Roma presso i seguenti locali:

palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;

aula magna della pontificia Università di S. Tommaso, largo Angelicum n. 1, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Di quanto sopra verrà data ai candidati individuale comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.

(8929)

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di segretario della carriera di concetto nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di segretario della carriera di concetto nei ruoli dell'amministrazione finanziaria — indetto, fra gli altri, con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980 — avrà luogo il 22 ottobre 1980 alle ore otto a Roma presso il palazzo dello Sport, piazzale dello sport, Eur.

Di quanto sopra verrà data ai candidati individuale comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.

(8930)

Diario della prova pratica dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di commesso della carriera ausiliaria nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La prova pratica dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di commesso della carriera ausiliaria nei ruoli dell'amministrazione finanziaria — indetto, fra gli altri, con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980 — avrà luogo il 23 ottobre 1980 alle ore otto a Roma presso l'aula magna della pontificia Università di S. Tommaso, largo Angelicum n. 1.

Di quanto sopra verrà data ai candidati individuale comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova pratica.

(8931)

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di geometra della carriera di concetto tecnica dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di geometra nella carriera di concetto tecnica dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali — indetto, fra gli altri, con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980 — avrà luogo il giorno 23 ottobre 1980 alle ore otto a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Di quanto sopra verrà data ai candidati individuale comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.

(8932)

Diario della prova pratica dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di operaio comune della carriera di operaio nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La prova pratica dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di operaio comune della carriera di operaio nei ruoli dell'amministrazione finanziaria — indetto, fra gli altri, con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980 — avrà luogo il 25 ottobre 1980, alle ore otto a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4.

Di quanto sopra verrà data ai candidati individuale comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova pratica.

(8933)

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico della carriera esecutiva nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico della carriera esecutiva nei ruoli dell'amministrazione finanziaria — indetto, fra gli altri, con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980 — avrà luogo il 30 ottobre 1980 alle ore otto a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Di quanto sopra verrà data ai candidati individuale comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.

(8934)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(3216/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(3212/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e tre posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro.

(3213/S)

OSPEDALI DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico presso lo stabilimento di Montalcino;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(3214/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di aiuto di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(3208/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cortona (Arezzo).

(3206/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3210/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Aumento del numero dei posti del concorso ad assistente del servizio di anestesia e rianimazione

Il numero dei posti del concorso ad assistente del servizio di anestesia e rianimazione, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 4 settembre 1980, è elevato da uno a tre.

(3217/S)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto urologo, da destinare alle sezioni di endoscopia e urodinamica;

quattro posti di assistente urologo, da destinare alle sezioni di endoscopia e urodinamica;

due posti di assistente di malattie infettive;

due posti di assistente di oncologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi dell'ente, in Avellino.

(3251/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto del servizio autonomo di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di patologia neonatale;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto del servizio di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(3243/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente di chirurgia toracica;

un posto di assistente di gastroenterologia;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(3220/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(3202/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(3259)

OSPEDALE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(3209/S)

OSPEDALE « A.G.P. » DI TEANO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(3261/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(3215/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3218/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3219/S)

OSPEDALI DI OSTIGLIA, POGGIO RUSCO, QUISTELLO E SERMIDE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

(3262/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1980, n. **15**.

Proroga dei termini fissati dalla legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, recante provvidenze in materia edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 29 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 5, seconda comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, relativo al tempo utile per la presentazione delle perizie ed ulteriore documentazione a corredo delle istanze di cui al primo comma dell'articolo stesso, è prorogato di giorni trenta.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata, nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 febbraio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 *febbraio* 1980.

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1980, n. **16**.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, recante disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi automobilistici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 29 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I prezzi di rilascio degli abbonamenti ordinari e preferenziali, determinati in sede di prima applicazione della legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, restano immutati nonostante eventuali variazioni tariffarie sulla rete ferroviaria statale, purchè risultino eguali o superiori ai nuovi prezzi dei corrispondenti abbonamenti ferroviari statali per la seconda classe.

Per gli abbonamenti ordinari mensili sarà preso in considerazione il corrispondente abbonamento alle ferrovie dello Stato tariffa 21 - serie *A*:

per gli abbonamenti preferenziali mensili, l'abbonamento alle ferrovie dello Stato - tariffa 22;

per gli abbonamenti preferenziali settimanali, l'abbonamento alle ferrovie dello Stato - tariffa 23 - validità sei giorni.

Qualora il prezzo dell'abbonamento ferroviario statale risulti invece più elevato del prezzo dell'abbonamento per i servizi automobilistici, quest'ultimo sarà equiparato a quello ferroviario.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 36 è sostituito dal seguente:

« La tessera ha una validità di cinque anni e deve essere ogni anno convalidata gratuitamente, dietro esibizione della documentazione comprovante il permanere del diritto al rilascio dell'abbonamento preferenziale.

Il prezzo della tessera non deve essere inferiore a quello praticato dalle ferrovie dello Stato per le tessere di riconoscimento per l'uso degli abbonamenti settimanali ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 febbraio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 *febbraio* 1980.

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1980, n. **17**.

Istituzione del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 29 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'ufficio del difensore civico della regione Lazio, ai sensi dell'art. 38 dello statuto regionale.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.

I compiti, le funzioni e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

In armonia con i principi statutari dell'azione amministrativa regionale il difensore civico ha il compito di concorrere all'esercizio della partecipazione popolare all'attività degli uffici della Regione nonchè degli enti, delle aziende e delle società da essa dipendenti.

Art. 3.

Spetta al difensore civico di intervenire per verificare la regolarità burocratica dell'attività regionale e la speditezza dei procedimenti amministrativi, nonchè individuare comportamenti non giustificati da parte dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 2.

Le funzioni del difensore civico sono esercitare a richiesta del cittadino o di più cittadini interessati.

La richiesta è improcedibile qualora sul medesimo oggetto sia pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Art. 4.

La richiesta di intervento del difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento.

Decorsi trenta giorni dall'istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l'intervento del difensore civico, allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, senza altre formalità.

Art. 5.

L'intervento del difensore civico avviene nella forma più sollecita allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Il difensore civico può ottenere in copia i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonchè ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto risulti strettamente necessario all'esercizio delle funzioni proprie del difensore civico, senza che il suo intervento modifichi le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.

Il difensore civico è tenuto al segreto di ufficio.

Trascorsi comunque trenta giorni dalla richiesta di intervento il difensore civico può convocare l'amministrazione competente allo scopo di fissare congiuntamente un termine, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio e della specifica procedura, entro il quale l'amministrazione deve provvedere.

Il termine così definito viene comunicato all'interessato.

Il difensore civico segnala all'amministrazione competente anche gli eventuali motivi che ostacolino il regolare e tempestivo svolgimento della procedura richiesta e che possano interessare anche altri cittadini in situazioni analoghe, anche se questi non hanno richiesto il suo intervento.

Del provvedimento adottato dall'amministrazione competente il difensore civico dà comunicazioni agli interessati.

Qualora, alla scadenza del termine prefissato, l'amministrazione competente non abbia provveduto, il difensore civico segnala il caso all'ufficio di presidenza del consiglio regionale per gli eventuali provvedimenti da adottare, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 6.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il difensore civico trasmette al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

La relazione annuale viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Il difensore civico è nominato con deliberazione del consiglio regionale.

E' nominato il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del consiglio regionale.

Alla quarta votazione può essere nominato il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.

Art. 8.

Il difensore civico deve essere elettore in un comune della Regione.

Non può essere designato all'ufficio del difensore civico chi sia:

1) parlamentare, consigliere regionale, provinciale o comunale;

2) componente di un comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata;

3) componente della commissione di controllo sull'Amministrazione regionale;

4) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonchè amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'esercizio dell'ufficio del difensore civico è inoltre incompatibile con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o professione. Si applicano per il difensore civico le norme per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante il mandato.

Art. 9.

L'ufficio del difensore civico ha la durata di cinque anni al termine dei quali colui che ne è stato preposto non può essere riconfermato.

Può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 il consiglio regionale dichiara la decadenza del difensore civico secondo le norme del regolamento per l'annullamento dell'elezione o per la decadenza dei consiglieri regionali.

Art. 10.

Al difensore civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali.

Art. 11.

La dotazione organica dell'ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal consiglio regionale con deliberazione assunta ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

Art. 12.

Al cap. 25621 (spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico) del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980, sarà attribuito lo stanziamento di lire 5 milioni, in termini di competenza e di cassa.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di lire 5 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 28001 (fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio predetto.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dai commi precedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 febbraio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 febbraio 1980

(6813)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802670)